



*Ministero dell'agricoltura, della  
sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE  
PQA I

*Roma,*

All'Ispettorato centrale della tutela della qualità e  
dellarepressione frodi dei prodotti agroalimentari  
SEDE

Alle Regioni e Province autonome di Trento e  
Bolzano  
LORO SEDI

Agli Organismi di  
controllo  
LORO SEDI

A  
Accredia  
SEDE

Ai Componenti del Tavolo tecnico  
compartecipato in agricoltura biologica  
LORO SEDI

OGGETTO: Produzione parallela in risicoltura biologica - art. 9 del Reg. (UE) 2018/848.

./..

Si fa seguito alla circolare prot. n. 0024915 del 28/03/2017 con la quale la scrivente Direzione Generale ha fornito indicazioni per una corretta applicazione delle disposizioni normative citate in oggetto.

Al pari delle finalità della richiamata nota circolare del 2017, anche la presente fornisce indicazioni univoche per l'individuazione di gruppi merceologici che consentano di distinguere le caratteristiche delle varietà di riso al fine del ricorso alle condizioni previste dal par. 7, art. 2 del Reg. UE 2018/848.

Nel confermare che varietà appartenenti allo stesso gruppo merceologico, quindi non facilmente distinguibili sulla base delle caratteristiche del granello sbramato, non possono essere coltivate nella stessa azienda, neanche in unità distinte, alla luce del nuovo panorama varietale è stato aggiornato l'elenco delle varietà "facilmente distinguibili".

Pertanto, sulla base dei requisiti stabiliti dal d.lgs. n. 131/2017, sono stati individuati i seguenti gruppi:

1) Tondo;

- 2) Medio;
- 3) Lungo A:  
che sulla base della forma del granello è ulteriormente suddiviso in:  
Lungo A da parboiled;  
Lungo A da consumo interno;
- 4) Lungo B.

Infine, sulla base della pigmentazione del pericarpo del granello, un'ulteriore suddivisione è stata operata anche sulle varietà a pericarpo rosso, bronzo o nero. Pertanto, seppur appartenente allo stesso gruppo merceologico, sia nella fase di produzione che di lavorazione, la distinzione della varietà può essere adottata anche sulla base di questo ulteriore requisito.

Per quanto sopra esposto, si conferma che nel caso di contemporanea produzione di riso biologico e non biologico nell'ambito della stessa azienda, è vietata la coltivazione parallela di varietà appartenenti allo stesso gruppo merceologico se non caratterizzate da una diversa colorazione del pericarpo.

In caso di iscrizione di una nuova varietà di riso nel Registro nazionale delle varietà vegetali non riportata nell'allegato documento tecnico, rimane nella competenza dell'Organismo di Controllo l'accertamento del requisito di distinguibilità per il conseguente accesso alla deroga di "produzione parallela", di cui al par. 7, art. 9 del Reg. UE 2018/848.

Il documento tecnico allegato riportante l'elenco delle varietà "facilmente distinguibili" è stato predisposto su richiesta del Ministero dal CREA-DC di Vercelli in collaborazione con Ente Nazionale Risi di Milano.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
*Documento firmato elettronicamente ai sensi del CAD*